



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ASSOCIAZIONE BOTTEGHE INSIEME" ETS

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART.1

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "ASSOCIAZIONE BOTTEGHE INSIEME" ETS o con il suo acronimo "A.B.I."

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in Fucecchio (FI), via Del Colle n. 53 ed ha durata a tempo indeterminato.

ART. 3

L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, (salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge).

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 4

L'Associazione, basata sui principi di democrazia ed uguaglianza, si pone come scopo statuario ed attività istituzionale: la promozione del territorio, di iniziative e progetti volti alla valorizzazione di esso, sotto ogni forma di sviluppo culturale, sociale ed ambientale. Scopo dell'Associazione è realizzare attività di valorizzazione del territorio, mediante la creazione, organizzazione, e promozione di manifestazioni ed eventi enogastronomici, culturali e sportivi. L'Associazione mira a promuovere diverse azioni per la conoscenza del territorio locale in tutte le sue espressioni, cercando di contribuire allo sviluppo culturale e civile degli associati in chiave sostenibile, promuovendo ed organizzando iniziative, servizi ed altre attività atte a soddisfare esigenze di conoscenza, di svago e di riposo degli associati, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati.

Per perseguire tale scopo l'Associazione in particolare si propone:

- a) di promuovere precise azioni per la conoscenza del territorio locale in tutte le sue espressioni, favorendo la difesa dell'ambiente, del paesaggio, delle produzioni alimentari ed artigianali con determinati requisiti di qualità, della cucina locale tradizionale, attraverso l'organizzazione di mostre, convegni, conferenze, premi, concerti, lotterie, sagre ed eventi sportivi;
- b) di sensibilizzare i più giovani alla conoscenza ed alla valorizzazione del territorio locale;
- c) di confrontarsi con le amministrazioni competenti sul miglioramento estetico del territorio di competenza proponendo ed organizzando quelle iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale) atte a tutelare e valorizzare il territorio stesso, nonché allo stesso tempo a rendere più gradita la qualità della vita dei residenti;
- d) di promuovere e sviluppare l'educazione ambientale sia nelle scuole di ogni ordine e grado pubbliche o private, che nelle comunità locali, organizzando iniziative atte alla conoscenza salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, realizzando mostre ed aree a caratteri espositivo, fotografico, naturalistico ed ambientale;
- e) di favorire l'incontro tra città e campagna e l'integrazione delle rispettive economie per un maggior equilibrio economico e sociale del territorio;



- f) di curare la pubblicazione, la produzione e la diffusione, sia direttamente che indirettamente di libri, opuscoli, periodici non quotidiani, video per trattare, dibattere, divulgare le tematiche relative agli scopi istituzionale ed alle attività ad esse connesse;
- g) di aprire circoli ricreativi per gli associati e somministrare loro cibi e bevande per favorire legami duraturi di amicizia e collaborazione tra gli stessi e per offrire opportunità di aggregazione, impegno e crescita culturale;
- h) di favorire legami duraturi di amicizia e di collaborazione tra l'Associazione e altre aggregazioni progettuali allo scopo di comporre reti di soggetti aventi le stesse finalità;
- i) di svolgere qualunque altra attività affine, complementare o connessa a quelle sopra elencate per raccogliere i fondi necessari a finanziare le attività principali e quindi finalizzarle al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

ASSOCIATI

ART. 5

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

ART. 6

Per essere ammessi ad associato è necessario presentare all'Assemblea domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito dell'Assemblea dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi quindici giorni all'Assemblea stessa la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 7

Gli Associati hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

ART. 8

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, e al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

ART. 9

Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c. quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni sono decise dall'Assemblea a maggioranza dei suoi membri.

Gli Associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

Gli Associati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Statuto.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea degli Associati;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Il Segretario;
- e. Il Tesoriere.

ART. 11

L'Assemblea degli Associati è sovrana, è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza da un associato nominato dalla stessa Assemblea.

La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta e deve contenere oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione mediante mail inviata a tutti gli associati almeno dieci giorni prima della riunione.

ART. 12

L'Assemblea degli associati ha le seguenti funzioni:

- a. approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- b. approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- c. nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- d. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati;
- e. modifica il presente statuto;
- f. approva il regolamento;
- g. delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla Legge e da presente statuto;
- h. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio;
- i. revoca il Presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli associati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata dal almeno 1/10 degli associati.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee degli Associati, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

ART. 13

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

ART. 14



Ogni associato ha diritto ad un voto. E' ammesso il rilascio di delega scritta purché ad altro associato. Un associato non può avere più di due deleghe.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre Consiglieri ad un massimo di undici eletti dall'Assemblea fra gli associati per la durata di tre anni.

I suoi componenti possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno due volte all'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- f. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 17

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca l'Assemblea ordinaria ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull'attività svolta. E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

ART. 18

Il Segretario, che resta in carica tre anni ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

ART. 19

Il Tesoriere, che resta in carica 3 anni ed è rieleggibile, è responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 20

Il fondo patrimoniale dell'Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da:

- a. quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- e. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento d'attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f. altre entrate compatibili con le finalità sociali.

ART. 21

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono né trasmissibili né rimborsabili in nessun caso.

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

ART. 22

Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale.

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

ART. 23

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea stessa sia in prima, sia in seconda convocazione.

ART. 25

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della L. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

